

ANTIRICICLAGGIO NEGLI STUDI LEGALI

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, nr 231 – compreso il correttivo Decreto Legislativo del 25 settembre 2009 pubblicato il 3.11.2009 sulla G.U. – Entrato in vigore dal 4 novembre 2009 –

Aggiornato con il Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 – pubblicato sulla G.U. del 3-5-2010 - cosiddetto Decreto “Alfano” - dal Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30.07.2010, nr 122 (*Legge Finanziaria*).

SOGGETTI DESTINATARI – combinato disposto art. 12 D.Lvo 21.11.2007, nr 231 e art. 2 Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010.

c) i notai e **gli avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

N.B.: ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, II comma, e art. 2, II comma, del Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010 *“l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'art. 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) – I NOTAI E GLI AVVOCATI - del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo lo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”*

DEFINIZIONI – art. 1 –

⇒ Mezzi di Pagamento

il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

⇒ Prestazione Professionale

Prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

⇒ Operazione:

La trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale.

⇒ Operazioni Frazionate:

un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto (oggi 15.000,00), posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale; e in particolare qualora ricorrano *più operazioni che appaiano tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata (art. 16 lett. b)*. In tale ultimo caso il limite temporale di sette giorni può essere superato.

⇒ Titolare effettivo:

la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato Tecnico al presente decreto.

In altri termini, il "titolare effettivo" di un rapporto è colui che detiene la maggioranza del capitale o il controllo di fatto della persona giuridica o fisica.

Il professionista deve procedere sempre, allorquando si ricade nelle ipotesi di cui all'art. 12 e segg. del D.Lgvo nr 231/2007, alla:

1. Adeguata verifica della clientela;
2. Registrazione.

Eventualmente alla:

3. Segnalazione

In ogni caso il professionista deve procedere all'adeguata verifica e alla registrazione delle operazioni anche per la clientela cui non è tenuto alla segnalazione (Operazioni esenti dalla segnalazione), superate le soglie e le fattispecie richiamate dall'art. 12.

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare, quando il professionista ha "il sospetto" che vi siano attività di riciclaggio o terrorismo.

In ogni caso il professionista deve procedere all'adeguata verifica e registrazione delle operazioni anche per la clientela cui non è tenuto alla Segnalazione (operazioni esenti dalla segnalazione). L'obbligo della tenuta del registro sorge all'atto in cui deve procedere alla prima registrazione, anche se non oggetto di segnalazione. Infatti:

Ai fini dell'antiriciclaggio il professionista deve procedere:
all'adeguata verifica della clientela – art. 16 - commisurandola al rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, all'operazione, prodotto o transazione.
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile – lett. d)

L'avvocato deve dimostrare che le misure adottate sono adeguate al rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo – art. 20 -.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La III Direttiva antiriciclaggio innova il quadro degli obblighi gravanti sui professionisti, soprattutto sul versante dell'identificazione del cliente, aggiungendo l'onere dell'adeguata verifica (artt. 16-19).

- 1) L'adeguata verifica va fatta all' "accensione del rapporto continuativo presso l'intermediario o il professionista";
- 2) In caso di operazioni occasionali pari o superiori a 15.000 Euro compiute presso l'intermediario o il professionista;
- 3) Tutte le volte in cui l'operazione è di valore indeterminato o indeterminabile.

Fasi

- Identificazione e verifica dell'identità del cliente;
- Identificazione e verifica dell'identità **del titolare effettivo**, sulla base dei dati effettivi in possesso e di dichiarazione per iscritto da parte del cliente – art 21 -. Nei rapporti con le società va accertato il "Potere di rappresentanza". Per l'individuazione del **titolare effettivo** si vedano le disposizioni dell'art. 2 dell'Allegato Tecnico al D.Lgvo 231/2007;
- Acquisizione informazioni su scopo e natura del rapporto instaurato dal cliente-.
Al professionista **non è richiesta** l'acquisizione di notizie circa la provenienza dei fondi;
- Costante monitoraggio del rapporto;
- Conservazione dei dati nell'archivio unico;
- Istituire misure di controllo interno e formazione dei dipendenti e collaboratori.

Obblighi eventuali:

1. Segnalazione di operazioni sospette all' U.I.F.;
2. Comunicazione al M.E.F. delle infrazioni in merito all'utilizzo del denaro contante.

MODALITA' DELL'IDENTIFICAZIONE (artt. 18-19 D.Lgs. 231/07, ex art. 4 DM 141/2006)

L'identificazione viene effettuata dal professionista, o da un suo collaboratore, in presenza del cliente.

La presenza fisica non è necessaria quando le informazioni sono desumibili da precedente identificazione fatta dal professionista, da atti pubblici, scritture private autenticate, attestazione di altro professionista residente in UE, ecc.. Si effettua all'atto in cui inizia la prestazione professionale.

Più restrittive le istruzioni dell'UIF, secondo cui l'identificazione deve essere effettuata al momento dell'accettazione dell'incarico, e al più tardi all'inizio della prestazione. (vedi Provvedimento U.I.C. del 24 febbraio 2006 – Parte II - Identificazione dei clienti).
Mediante un documento valido non scaduto.

Operazioni di Valore non determinabile

Art. 16, c. 1, lett. c D.Lgs. 231/2007	Costituzione, gestione, o amministrazione di società, enti, trust, o strutture analoghe
--	---

Dati identificativi da acquisire

Persone Fisiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nome e Cognome ▪ Luogo e data di nascita ▪ Indirizzo di residenza o domicilio ▪ Codice Fiscale <p>estremi del documento d'identità (Tipo, Autorità emittente, data di emissione e scadenza)</p>
------------------------	--

Identificazione Persona Giuridica

Si sottolinea la necessità di identificare anche **il titolare effettivo** individuato nell'art. 2 dell'Allegato Tecnico al DLgvo 231/2007:

Soggetti diversi dalle persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Denominazione /Ragione sociale ▪ Sede legale ▪ Codice fiscale 	
Legali rappresentanti e/o Amministratori delegati Società		
In Nome Collettivo	In Accomandita Semplice	Capitali (Srl, Spa, ecc.)
Tutti i soci ovvero solo i soci con legale rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> • Soci accomandanti NO • Soci accomandatari SI 	<ul style="list-style-type: none"> • Presidente del C.di A. • Amministratori delegati; • Legali rappresentanti

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

è necessario verificare l'esistenza del potere di rappresentanza in base alla documentazione prodotta dal cliente (visure, delibere assembleari e dell'organo amministrativo).

Clienti che agiscono per conto terzi:

devono fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie per l'identificazione del titolare effettivo.

Documenti validi per l'identificazione (artt. 1 e 35 DPR 445/2000) :

Carta d'identità; Passaporto; Patente di guida; Patente nautica; Libretto di pensione; Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; Porto d'armi; Tessere di riconoscimento con timbro e fotografia rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Non è necessario acquisire copia del documento; è sufficiente l'acquisizione dei dati.

Occorre che esso sia in corso di validità, ma non è necessario monitorarne la scadenza.

REGISTRAZIONE

L' Archivio Unico

Informatico: Può essere affidata a terzi (*outsourcing*) la tenuta e gestione dell'A.U.I., purché sia assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, attraverso un collegamento tra strumenti informatici.

Cartaceo: E' un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista o dal collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto. Alla fine dell'ultimo foglio deve essere indicato il numero delle pagine di cui è composto e le firme delle suddette persone. Non può essere a fogli mobili.

Contenuto dell' A.U.

La registrazione deve contenere i seguenti dati:

- ⇒ dati identificativi delle persone indicate nell'art. 36 comma 2 lett a) e b);
- ⇒ l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ⇒ la data dell'avvenuta identificazione;
- ⇒ la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita (vedi tabella A Provvedimento UIC 24/02/06);
- ⇒ il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

L'obbligo di registrazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni.

Si registra solo il conferimento dell'incarico.

Termine per la registrazione nell'A.U. (art. 36)

“Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o al termine della prestazione professionale”” (3° comma).

Il singolo professionista, alternativamente, può:

- istituire un archivio “tenuto” personalmente;
- istituire un archivio “tenuto” da terzi.

Lo Studio associato, alternativamente, può:

- istituire un archivio per ogni associato alla cui “tenuta” provvede singolarmente ogni associato;
- Archivio unico tenuto da terzi;
- un unico archivio accentrato. In tal caso, per ogni singolo cliente, è necessaria l'individuazione del professionista responsabile degli adempimenti di identificazione e conservazione.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

I dati e le informazioni devono essere conservati per 10 anni nell'archivio unico.

Il termine di 10 (dieci) anni decorre dalla data di conclusione della prestazione professionale.

Anche in caso di cessazione dell'attività del professionista, lo stesso dovrà conservare per il suddetto termine i dati nell'archivio unico.

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE – S.O.S. - Art. 41.

Novità “Decreto Alfano” del 16 aprile 2010 e Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2010 -.

.... **Omissis**

La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle operazioni da segnalare.

I professionisti inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui la prestazione professionale o l'operazione sia stata rifiutata ovvero non sia stata eseguita per motivi di sospetto.

Il controllo costante deve essere condotto per l'intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la mera decisione da parte del cliente di concludere il rapporto non può costituire elemento fondante di una segnalazione.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, i professionisti si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Qualora l'astensione non sia possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini, permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

.... **Omissis**

**L'U.I.F., può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, della DIA e dell'autorità giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.*

L'analisi delle operazioni da segnalare – Punto 2. – Allegato 2 - Decreto Alfano –

La segnalazione di operazioni sospette si fonda su una compiuta valutazione, da parte dei professionisti, delle informazioni raccolte, registrate e conservate nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela, nonché di quelle disponibili in virtù dell'attività professionale prestata e sull'individuazione di eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, agli strumenti utilizzati, alle finalità perseguite e alle prestazioni professionali di solito richieste.

A tal fine i professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.

Il professionista, prima di inoltrare la segnalazione, compie una valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi conosciuti in ragione delle funzioni esercitate a seguito del conferimento dell'incarico.

Il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha apportato le seguenti modifiche al D.Lgvo n. 231/2007:

a) all'articolo 28, dopo il comma 7 – **Obblighi rafforzati** - sono aggiunti i seguenti:

*"7-bis. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI e dall'OCSE, nonché delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle difficoltà riscontrate nello scambio di informazioni e nella cooperazione bilaterale, **il Ministro dell'Economia e delle Finanze**, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, **individua una lista di Paesi in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.***

*7-ter. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, **12**, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), **si astengono** dall'instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere **di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi individuati dal decreto di cui al comma 7-bis.** Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non e' possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.*

7-quater. Con il decreto di cui al comma 7-bis sono stabilite le modalità applicative ed il termine degli adempimenti di cui al comma 7-ter."

In particolare, i professionisti inviano la S.O.S. quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro

(art. 41 comma 1 D.Lvo 231/2007, così come modificato).

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando l'obbligo, a carico del professionista, di chiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dell'operazione o della prestazione professionale.

Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione (comma 4).

Il tentativo di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale, non concretizza il divieto di comunicazione (art. 46).

CONTRASTO AL TERRORISMO Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

Sul sito Banca d'Italia "*cliccando*" le seguenti voci:

- –"Unità di Informazione Finanziaria – (**Vgs Allegato nr 19**):
- "Contrasto al finanziamento del Terrorismo" (**Vgs Allegato nr 20**)
- "liste" (**Vgs Allegato nr 21**);

sono consultabili tre liste (O.N.U., Comunitarie, O.F.A.C. – (Office of Foreign Assets Control) (**Vgs Allegato nr 22**) ove sono indicati i soggetti (persone fisiche o giuridiche, Enti ed Organizzazioni) appartenenti al terrorismo cui sono congelati i fondi e le risorse economiche.

Il professionista, a mente dell'art 7 *Obblighi di comunicazione* del D.Lgvo 22 giugno 2007, n. 109, deve:

“””

- a) *comunicare all'Ufficio italiano dei cambi (attualmente U.I.F) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;*
- b) *comunicare all'Ufficio italiano dei cambi (attualmente U.I.F) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;*
- c) *comunicare all'Ufficio italiano dei cambi (attualmente U.I.F), sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.*

2. *Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza.”””*

L'art. 1 del D.Lgvo 22 giugno 2007, n. 109, indica le definizioni di:

- «Fondi»;
- «Risorse economiche»;
- «Congelamento di fondi»;
- «Congelamento di risorse economiche».

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE

Il professionista deve provvedere personalmente ad effettuare la segnalazione

Nel caso di incarico congiunto a più professionisti, ogni singolo professionista può effettuare personalmente la segnalazione ovvero la segnalazione può essere effettuata in forma congiunta.

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, può essere opportuno che i professionisti - in particolare se operanti nell'ambito di strutture associate o societarie - si avvalgano di procedure interne che prevedano una regolamentazione dell'iter valutativo seguito.

I professionisti possono contattare telefonicamente o via fax la UIF prima di procedere all'inoltro di una segnalazione, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere, con particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai rapporti con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni.

La segnalazione deve essere compilata secondo lo schema illustrato nell'allegato - denominato Modulo S.O.S. Professionisti elaborato dall'U.I.F. - Unità di Informazione Finanziaria -. Per la compilazione l'U.I.F art. 6, comma VI, lett. e -bis) in materia di segnalazione di operazioni sospette, emana istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di cui all'articolo 41.

Sono in fase di predisposizione le istruzioni per la compilazione delle singole voci della Segnalazione. Nel frattempo, i soggetti interessati devono attenersi alle indicazioni contenute nel **Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006**.

Istruzioni per la compilazione del modulo

⇒ Compilate tutte le informazioni richieste dal modulo compresa la lettera di trasmissione, inserendo:

- i dati del segnalante;
- i dati del soggetto segnalato. In caso di cliente che operi per conto terzi devono essere indicati anche i dati di quest'ultimo soggetto;
- informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
- i motivi del sospetto.

⇒ Controllare il corretto inserimento dei dati.

- ⇒ Il modulo non consente il salvataggio dei dati inseriti è assolutamente necessario stampare il modulo compilato altrimenti i dati in esso contenuti andranno perduti.
- ⇒ Ultimata la fase di stampa, firmate la lettera di trasmissione.
- ⇒ L'invio della segnalazione deve essere effettuato secondo le modalità specificatamente indicate nel Provvedimento.

La segnalazione può essere inviata DIRETTAMENTE dal professionista, OVVERO attraverso il **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** di Appartenenza, che provvederà con Raccomandata, alla trasmissione **all'Unità di Informazione Finanziaria PR AR94 Servizio Risorse Informatiche - BANCA D'ITALIA Via Nazionale, 91 00184 ROMA.**

Così come stabilito dal Consiglio Nazionale Forense con Circolare nr 24-C-2009 del 15 ottobre 2009 (**Vgs. Allegato nr 11**).

(Vedi allegato con fac -simile per la Segnalazione – sul sito U.I.F. è presente il Modulo nonché eventuali aggiornamenti).

SANZIONI PER IL PROFESSIONISTA

Specifiche sanzioni penali ed amministrative sono previste, dall'art. 56 e seguenti del D.Lgvo 231/2007, per eventuali inosservanze e violazioni alle disposizioni concernenti la disciplina sull'antiriciclaggio. Inoltre, ulteriori sanzioni sono previste per la mancata Comunicazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

ALTRI OBBLIGHI:

COMUNICAZIONI AL M.E.F. delle infrazioni. È questo un ulteriore obbligo, diverso dall'Adeguata Verifica e registrazione delle Operazioni, nonché dell'eventuale Segnalazione dell'Operazione Sospetta.

Infatti:

Art. 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze delle infrazioni

Ulteriore obbligo diverso dall'adeguata verifica e dall'eventuale segnalazione.

*“”I destinatari del presente Decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui **all' articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14** , e **all' articolo 50** ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell' Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. “”*

Le singole fattispecie richiamate, dall'art. 51, sono dettagliatamente richiamate nell'allegato “Comunicazioni al MEF” (Vgs. Allegato nr 15).

SANZIONI per l'omessa comunicazione al M.E.F. – art. 58 :**VII comma :**

La violazione dell'obbligo di cui all' articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

Il successivo VIII comma stabilisce:

Per le violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento.

MISURE DI CONTROLLO INTERNO:

I professionisti svolgono attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica.

FORMAZIONE:

I professionisti devono provvedere alla formazione in materia di antiriciclaggio dei propri dipendenti e collaboratori. La formazione deve essere continuativa e sistematica.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

I professionisti osservano le prescrizioni di cui al Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Nell'informativa rilasciata ai clienti il professionista deve specificare che il trattamento dei dati avviene anche per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

È stata predisposta, a titolo esemplificativo, l'allegata scheda cliente con annessa nota informativa sulla privacy.

INDICATORI INDIVIDUAZIONE NATURA SOSPETTA DELL'OPERAZIONE - gli indicatori richiamati nell'allegato C della Circolare U.I.C. del 2006 sono stati abrogati.

Indicatori di anomalia

1. Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono **nell'allegato 1 al presente Decreto** indicatori di anomalia.
2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. **L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva** anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente Decreto **può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione** che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.
5. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.
6. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.
7. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione.
8. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.
9. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Indicatori natura sospetta dell'operazione

Preliminarmente, si osserva che è fatto divieto di operazioni e consulenze con soggetti residenti in Paesi inseriti nella "black list". Attualmente occorre far riferimento alla "black list" dei Paesi cosiddetti "Paradisi fiscali" ai fini fiscali.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanerà un decreto che individuerà Paesi cosiddetti ad alto rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e per i quali sussiste assenza di scambio di informazioni.

A mente delle modifiche previste all'art. 36 del D.L. 78/2010 – è stato aggiunto all'art. 28 del D.L. 231/2007 il comma 7-ter., che recita :

“”Gli enti e le persone soggetti al presente decreto di cui agli articoli 10, comma 2, ad esclusione della lettera g), 11, 12, 13 e 14, comma 1, lettere a), b) c) ed f), **si astengono dall'instaurare** un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede nei Paesi individuati dal decreto** di cui al comma 7-bis. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede nei Paesi sopra individuati di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità.

Ai fini dell' eventuale Segnalazione si richiamano le integrazioni all'art. 41, I° comma : *“”É un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, ... “”*

A seguito delle modifiche apportate dal cosiddetto Decreto Alfano, per i professionisti sono stati individuati i seguenti indici di anomalia:

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente.

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali.

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell'operazione.

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi trust ed enti analoghi.

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati.

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

Rapporti «scudo fiscale» ed antiriciclaggio.

Sulla questione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Circolare nr 2166/14 del febbraio 2010, è che ha precisato che *nel dar corso alle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione dei capitali, ... i professionisti dovranno dare applicazione agli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. ... 16 del D.L. 231/2007*, precisando la sussistenza o meno degli obblighi di segnalazione per quel che concerne le operazioni scudate e costituenti reato. Si allega, inoltre, comunicazione della U.I.F. del 24 febbraio 2010.

Ha ribadito il Ministero che il professionista deve:

- *identificare e verificare l'identità del cliente, compreso l'eventuale titolare effettivo. Una particolare cura dovrà essere messa nell'evitare l'utilizzo di prestanome o di soggetti interposti;*
- *raccogliere informazioni dettagliate sull'attività del cliente e sulle sue capacità economiche, sulla natura e sullo scopo/destinazione del rapporto continuativo connesso all'operazione scudata.*

Nello svolgimento di tali attività il cliente presterà piena collaborazione, fornendo tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire l'adeguata verifica.

Sull'individuazione dei reati scudati si rimanda agli allegati :

1. Scudo fiscale e antiriciclaggio con eventuale obbligo di segnalazione;
2. Scudo fiscale e antiriciclaggio senza l'obbligo dell'eventuale segnalazione.

Legenda degli Acronimi:

- ⇒ **U.I.C.** – Ufficio Italiano dei Cambi – Ente cessato;
- ⇒ **U.I.F.** – Unità di Informazione Finanziaria – subentrato nelle funzioni all'U.I.C. – ha sede presso la Banca d' Italia – ma è Ente che svolge le proprie attività in autonomia;
- ⇒ **M.E.F.** – Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ⇒ **S.O.S.** – Segnalazione Operazione Sospetta;
- ⇒ **A.U.** – Archivio Unico;
- ⇒ **A.U.I.** - Archivio Unico Informatico.
- ⇒ **G.A.F.I** – Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di capitali
- ⇒ **O.C.S.E.** - Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
- ⇒ **O.F.A.C.** – Office of Foreign Assets Control.